

COMUNE DI ARENA PO
Provincia di PAVIA

**REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI
AL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI
PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE
ENTRATE E AL TRATTAMENTO
ACCESSORIO DEL PERSONALE**

L'ipotesi di Regolamento è stata sottoscritta in data 31.10.2019 dal Segretario Comunale, quale unico componente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, dal R.S.U. e dalle Rappresentanze Sindacali.

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

TITOLO I

INCENTIVI AL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

Art. 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'art. 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui "Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale". Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017, salvo modificare nella parte inclusa nel caso di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto in ritardo rispetto ai termini previsti dal D.Lgs. 267/2000.
3. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili, sarà possibile procedere alla distribuzione di compensi per lotta all'evasione, previsti secondo il vigente regolamento, qualora l'Ente, in sede di costituzione annuale del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, destini risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL Enti Locali 2016-2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione, in relazione al conseguimento di obiettivi di lotta all'evasione previsti nel piano della Performance dell'Ente o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, a copertura dei correlati oneri del trattamento economico accessorio del personale coinvolto.
4. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili nei termini, venendo meno la copertura legislativa per la remunerazione dei maggiori accertamenti e incassi, al solo personale dirigente (principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del D.Lgs.165/01) e ai titolari di posizione organizzativa (tassatività delle ipotesi previste dal CCNL 2016-2018) nulla sarà liquidato secondo il presente regolamento, salvo l'applicazione da parte dell'Ente di quanto prevede l'art. 2 comma 3 del presente regolamento per il restante personale.
5. In caso di applicazione dell'art. 2 comma 3 del vigente regolamento i compensi distribuiti rientrano nel tetto di spesa previsto dall'art 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017.
6. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate rimosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

- a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento e/o solleciti di pagamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento e/o solleciti di pagamento;
- b) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'Ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
- c) il 5% delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'Ente impositore con riferimento ad atti di accertamento TARI notificati dal Gestore dei Rifiuti;
- d) in generale il 5% delle entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI).

Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.

7. Per quanto attiene all'alimentazione del Fondo si precisa:

- a) si considerano le riscossioni non spontanee ma indotte dall'azione amministrativa;
- b) per "maggior gettito" si fa riferimento al gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta ordinariamente acquisito;
- c) il "maggior gettito" si riferisce all'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di contrasto all'evasione, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi;
- d) per la quantificazione del "maggior gettito" si considerano tutte le riscossioni diverse da quelle ordinarie generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal Comune;
- e) contribuiscono all'alimentazione del Fondo anche le riscossioni coattive realizzate nell'anno a prescindere dalla data di notifica degli atti;
- f) contribuiscono all'alimentazione del Fondo anche le somme riscosse a titolo di sanzioni e interessi relativi a importi intimati con atti di recupero;
- g) contribuiscono all'alimentazione del Fondo anche le riscossioni coattive notificate dall'Ente con il supporto di società esterne non concessionarie dell'attività. Il riferimento legislativo esclude gli incentivi in presenza del solo affidamento delle attività di accertamento in concessione, con la conseguenza che detto divieto non opera in caso di affidamento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento delle entrate trattandosi della gestione di attività meramente strumentali e funzionali alle attività gestite direttamente dagli enti, dove non è necessario da parte della società che effettui tale supporto essere iscritta all'Albo dei concessionari (ex art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). Pertanto, a prescindere dall'iscrizione o meno del soggetto affidatario nel suddetto albo, la mancanza dell'affidamento in concessione, denota il mancato trasferimento di potestà pubblicistiche.

8. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui ai commi precedenti, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione.

9. La quantificazione definitiva delle risorse da destinare al Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui ai commi precedenti risultanti dal bilancio consuntivo approvato relativo all'esercizio precedente; il dato che rileva è l'importo riscosso in un determinato anno indipendentemente dal periodo di emissione dell'atto, il parametro di riferimento ai fini dell'alimentazione del Fondo è quindi l'ammontare complessivo delle riscossioni sollecitate realizzate in un determinato anno.

Art. 3 – Destinazione del Fondo

1. Sul maggior gettito accertato e riscosso (quantificato secondo i dettami di cui all'articolo precedente) è applicata l'aliquota massima prevista pari al 5%. L'ammontare delle somme così determinate è destinato all'incentivazione del personale del settore entrate; tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli e ai titolari di posizione organizzativa, sia al personale dirigenziale in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all'art.24 del D.Lgs.165/01.
2. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa o dirigenziale l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato.
3. L'impiego delle risorse è consentito limitatamente all'anno di riferimento al fine di evitare il trascinarsi e cumulo di risorse da un anno all'altro; eventuali quote del Fondo non distribuite ai dipendenti rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art. 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 , non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Entrate vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti: le attività da compiere, gli obiettivi da raggiungere, i tempi di attuazione, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato. Si demanda alla contrattazione decentrata la procedura di formulazione del progetto incentivante e la determinazione degli obiettivi da perseguire.
5. La ripartizione degli incentivi, sulla base dei risultati ottenuti, sarà parte essenziale della relazione sulla performance del responsabile del servizio entrate, soggetta a validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione o altro organismo di valutazione prima della loro effettiva erogazione. Le quote da attribuire a ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto qualitativo e quantitativo alla

realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

Art. 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Le attività poste in essere dagli uffici delle entrate dall'inizio dell'anno 2019 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.